

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO

della sciovia

Impianto funiviario:
(n° e denominazione)

Esercente:

Tecnico responsabile:

I sottoscritti:

legale rappresentante e tecnico responsabile dell'impianto in oggetto propongono
all'Ufficio Funivie per l'**approvazione** il seguente regolamento di esercizio con i
seguenti allegati:

A) Prescrizioni particolari di esercizio

L'ESERCENTE

IL TECNICO RESPONSABILE

(sottoscritto con firma digitale)

(sottoscritto con firma digitale)

VERIFICATO:

APPROVATO:

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO FUNIVIE

(sottoscritto con firma digitale)

INDICE

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DELLA SCIOVIA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	2
PARTE I - PERSONALE.....	3
ART. 1: COSTITUZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPIANTO.....	3
ART. 2: OBBLIGHI DELL'ESERCENTE.....	4
ART. 3: COMPITI DEL TECNICO RESPONSABILE.....	5
ART. 4: COMPITI DEL CAPO SERVIZIO.....	7
ART. 5: COMPITI DEL MACCHINISTA.....	9
ART. 6: COMPITI DEGLI AGENTI ADDETTI ALLE STAZIONI.....	10
ART. 7: COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO VERSO I VIAGGIATORI.....	11
PARTE II - TRASPORTO.....	12
ART. 8: DISPOSIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO.....	12
ART. 9: DISPOSIZIONI PER CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	15
ART. 10: PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESERCIZIO.....	16
PARTE III - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO: VERIFICHE E PROVE PERIODICHE.....	17
ART. 11: GENERALITÀ.....	17
ART. 12: VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE.....	17
ART. 13: VERIFICHE E PROVE MENSILI.....	19
ART. 14: VERIFICHE E PROVE ANNUALI OVVERO STAGIONALI.....	21
ART. 15: VERIFICHE E PROVE STRAORDINARIE.....	22
ART. 16: MANUTENZIONE.....	23
ART. 17: DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO.....	23
PARTE IV – DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI.....	25
ART. 18: DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI.....	25
PARTE V - FUNI.....	27
ART. 19: CONTROLLO DELLE FUNI.....	27

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I termini utilizzati nel presente regolamento non sono indicativi di genere ed indicano pertanto indistintamente il genere maschile e quello femminile.

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per “esercizio” si intende il periodo nel quale l'impianto è disponibile per effettuare il pubblico esercizio; quest'ultimo si svolge nel periodo di esercizio secondo orari prestabiliti dall'esercente che sono da esporre al pubblico. I periodi di esercizio sono comunicati dall'esercente all'Ufficio Funivie della Provincia Autonoma di Bolzano.

L'esercizio dell'impianto deve svolgersi in osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, delle prescrizioni tecniche speciali, delle prescrizioni indicate nel presente regolamento, fermo restando il rispetto delle limitazioni ed indicazioni imposte dai costruttori nel rispettivo manuale d'uso e manutenzione, nonché delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Funivie della Provincia Autonoma di Bolzano. Qualora una o più disposizioni di cui alle suddette leggi o regolamenti, ivi compreso il presente regolamento d'esercizio, siano differenti rispetto a quelle previste nel rispettivo manuale d'uso e manutenzione, si applicano le più restrittive.

Il regolamento di esercizio deve essere portato a conoscenza del personale addetto all'impianto a cura dell'esercente.

Le attività lavorative conseguenti ai contenuti del presente documento e dei suoi allegati sono regolate dalle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La sorveglianza sul pubblico esercizio dell'impianto compete all'Ufficio Funivie.

I funzionari dell'Ufficio Funivie ed i componenti della Commissione Funicolari Aeree e Terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti dietro presentazione delle relative tessere di riconoscimento.

PARTE I - PERSONALE

ART. 1: COSTITUZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPIANTO

All'esercizio dell'impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario.

Il personale addetto all'esercizio dell'impianto è costituito da:

- il capo servizio (può anche essere responsabile per più impianti)
- il macchinista
- l'agente addetto alla stazione di rinvio

La consistenza minima ed i casi particolari (ad esempio: controllo da remoto, telesorveglianza, ulteriore personale in determinati periodi di esercizio ecc.) sono regolati nell'Allegato "A".

Quando non sia garantita la consistenza numerica minima del personale, il pubblico esercizio deve essere sospeso. L'elenco nominativo del personale dovrà comprendere i sostituti in numero sufficiente ad assicurare il pubblico esercizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi e malattie. Lo stesso sarà compilato in ordine gerarchico con le rispettive mansioni, firmato dall'esercente e controfirmato dal tecnico responsabile e dal capo servizio, i quali devono anche provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato di ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le mansioni.

Copia completa dell'elenco deve essere trasmessa dall'esercente all'Ufficio Funivie prima dell'inizio dei periodi di esercizio; dovranno essere pure comunicate le successive variazioni.

Tutto il personale addetto direttamente all'esercizio dell'impianto deve essere in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dall'Ufficio Funivie o del riconoscimento di idoneità rilasciato dal tecnico responsabile e dal capo servizio dell'impianto.

Il personale addetto all'esercizio dell'impianto ed a contatto con il pubblico deve essere facilmente riconoscibile (per es. con abiti di servizio).

ART. 2: OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

L'esercente è tenuto a:

- provvedere alla nomina del tecnico responsabile;
- provvedere, di comune accordo con il tecnico responsabile, alla dotazione del personale previsto nel regolamento d'esercizio;
- comunicare all'Ufficio Funvie l'elenco nominativo del personale così come ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio entro il termine di 5 giorni;
- dare seguito alle disposizioni contenute in norme di legge e nel regolamento di esercizio, nonché a quelle impartite dall'Ufficio Funvie o dal tecnico responsabile;
- provvedere alla disponibilità dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del capo servizio o del tecnico responsabile, assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali, sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
- disporre l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'Ufficio Funvie o dal tecnico responsabile per garantire la sicurezza e regolarità de pubblico esercizio;
- comunicare all'Ufficio Funvie, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e di presumibile fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell'esercizio continuativo (per motivi di manutenzione od altro);
- sospendere il pubblico esercizio, qualora all'impianto non dovesse essere più preposto alcun tecnico responsabile, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Funvie;
- fornire al personale in contatto con il pubblico gli abiti di servizio o quanto necessario per rendersi facilmente distinguibile durante il pubblico esercizio, in alternativa al contrassegno distintivo di riconoscimento;
- conservare per un periodo di almeno 5 anni i libri giornale.

ART. 3: COMPITI DEL TECNICO RESPONSABILE

Il tecnico responsabile:

- per i nuovi impianti, provvede a redigere, sulla base dello schema tipo predisposto dall'Ufficio Funivie, il regolamento di esercizio, adattandolo alle particolari esigenze dell'impianto, sentiti l'esercente e la ditta costruttrice, il progettista e tenendo conto delle eventuali prescrizioni particolari e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo;
- per gli impianti esistenti, presenta all'Ufficio Funivie eventuali proposte di modifica al regolamento di esercizio per adeguarlo a mutate esigenze tecniche o di esercizio;
- determina il numero degli agenti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;
- dà l'assenso all'impiego di personale non abilitato che svolga il tirocinio sull'impianto, subordinandolo alla continua sorveglianza da parte di personale abilitato;
- autorizza l'impiego del personale abilitato e proposto dall'esercente, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;
- riconosce, unitamente al capo servizio, l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di agente previo accertamento dei requisiti psicofisici;
- trasmette all'esercente ed al capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;
- esonera dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso all'esercente, il personale che egli giudica non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;
- assiste il capo servizio nell'addestramento del personale;
- qualora necessario integra, eventualmente sentite le ditte costruttrici, le istruzioni per le operazioni di manovra dell'impianto ovvero le verifiche e le prove previste nel Regolamento d'esercizio e completa di conseguenza il modello del libro giornale;
- predispone il Registro di controllo e manutenzione, programmando e predisponendo quindi, d'intesa con l'esercente, sulla base delle norme in vigore e delle istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per accertare e mantenere lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, e sovrintende a tali controlli ed interventi;
- effettua le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura stagionale e quelle straordinarie per accertare lo stato di conservazione,

di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell'impianto;

- ispeziona, a propria discrezione o su richiesta dell'esercente o del capo servizio, l'impianto nel periodo di pubblico esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; dette ispezioni devono avvenire periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedere anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;
- deposita entro la data di apertura all'esercizio presso l'impianto ed invia entro 20 giorni dalla stessa all'Ufficio Funivie copia del verbale delle prove e verifiche annuali, di riapertura stagionale o straordinarie, contenente in particolare le eventuali prescrizioni impartite all'esercente ed al capo servizio relative ai lavori da effettuare e le disposizioni di esercizio da seguire, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
- verifica ed attesta l'ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite;
- trasmette all'Ufficio Funivie, entro la data di apertura dell'impianto, una dichiarazione dalla quale risulta l'esito positivo delle suddette verifiche e prove, che tutti i lavori di controllo e manutenzione prescritti sono stati eseguiti, che le funi, sulla base dei controlli eseguiti, possono rimanere in opera e che, quindi, è ammissibile la riapertura ovvero la prosecuzione dell'esercizio;
- tiene i rapporti con l'Ufficio Funivie, dandone comunicazione all'esercente, per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
- conserva a disposizione dell'Ufficio Funivie copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;
- comunica la data delle visite straordinarie con congruo anticipo all'Ufficio Funivie per consentirne un'eventuale partecipazione;
- accerta la regolare esecuzione dell'impalmatura delle funi e, per funi non certificate secondo il Regolamento (UE) 2016/424, controfirma il relativo verbale;
- valuta i controlli e le prove non distruttive effettuate sulle funi nonché sugli elementi e sulle strutture dell'impianto, e adempie alle incombenze previste dalla normativa vigente traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
- comunica tempestivamente all'Ufficio Funivie qualsiasi incidente o fatto che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza del pubblico esercizio dell'impianto e trasmette, entro il termine di 5 giorni, la relativa relazione su modello dell'Ufficio Funivie;

Il tecnico responsabile dirige personalmente le seguenti attività:

- verifiche e prove per la riapertura stagionale;
- verifiche e prove straordinarie;
- verifica dei collegamenti d'estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del capo servizio o in base agli esami magneto-induttivi, diano luogo a dubbi circa la loro efficienza;
- verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del capo servizio, diano luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

In casi eccezionali e temporanei, il tecnico responsabile rende note le proprie disposizioni mediante ordini di servizio datati e numerati progressivamente.

ART. 4: COMPITI DEL CAPO SERVIZIO

Il capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal tecnico responsabile per la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Egli interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio.

Il capo servizio:

- durante il pubblico esercizio si trova sempre in prossimità dello o degli impianti per i quali è responsabile ed è reperibile in ogni momento anche a mezzo telefono o radiotelefono;
- esercita il controllo sull'impianto e sul regolare traffico dei viaggiatori;
- esercita la vigilanza sull'attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori, relazionando al tecnico responsabile eventuali inadempienze;
- verifica lo stato delle funi secondo i seguenti Art. 14 e Art. 19;
- provvede alla manutenzione degli impianti secondo il programma e le istruzioni delle ditte costruttrici e del tecnico responsabile, curando la compilazione e controfirmando il registro di controllo e manutenzione;
- conserva il registro di controllo e manutenzione;
- provvede all'effettuazione delle verifiche e prove di sua competenza, compilando i relativi verbali;
- verifica l'effettuazione dei controlli periodici di competenza del macchinista e degli agenti e controlla la regolare tenuta del libro giornale;
- dà immediata comunicazione all'esercente ed al tecnico responsabile nel

caso in cui si verificano incidenti od eventi che possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;

- segnala tempestivamente al tecnico responsabile ed all'esercente eventuali guasti, difetti o anomalie, allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
- provvede affinché venga osservato l'orario di pubblico esercizio;
- risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad usura, di scorta e di ricambio;
- comunica al tecnico responsabile ed all'esercente l'elenco dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari per l'esercizio e la manutenzione;
- intraprende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza del pubblico esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi particolari;
- nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la sicurezza del trasporto, sospende il pubblico esercizio, dandone immediata notizia all'esercente e al tecnico responsabile ed annotando sul libro giornale l'evento o l'anomalia e, se possibile, la causa accertata;
- stabilisce le mansioni del personale, nei limiti della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entità del traffico;
- riconosce, unitamente al tecnico responsabile, l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di agente previo accertamento dei requisiti psicofisici;
- cura la disponibilità del personale nel numero necessario in conformità al regolamento di esercizio ed alle disposizioni del tecnico responsabile;
- cura che venga esposto nella cabina di comando della stazione di rinvio ed eventuale intermedia un elenco con i compiti dell'agente addetto a tale stazione;
- vieta il trasporto di persone o di cose se, a suo giudizio, possono pregiudicare la sicurezza o la regolarità del pubblico esercizio;
- provvede affinché i locali di servizio, i fabbricati, le adiacenze delle stazioni, ecc. siano sempre puliti, in ordine, sgombrati dal superfluo;
- cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica e delle recinzioni nelle stazioni ed in linea, dell'attrezzatura antincendio e di pronto soccorso;
- mantiene sotto la propria custodia i dispositivi di esclusione (per es. chiavi, commutatori ecc.); a lui è demandata in caso di comprovata necessità la responsabilità di utilizzare detti dispositivi o la possibilità di autorizzare il macchinista a detto utilizzo;

- registra nel libro giornale tutte le parzializzazioni ed esclusioni operate ovvero si accerta che vengano registrate quelle da lui espressamente autorizzate;
- svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti nelle prescrizioni particolari di esercizio (Allegato "A").

ART. 5: COMPITI DEL MACCHINISTA

Il macchinista:

- provvede alla manovra e alla sorveglianza dell'impianto occupandosi, eventualmente coadiuvato dagli agenti, anche del regolare stato di efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto;
- in caso di arresto dell'impianto da parte di un dispositivo di sicurezza, accerta la causa dell'arresto;
- resta nei pressi del posto di manovra, pronto ad intervenire e sorvegliare il corretto funzionamento dell'intero impianto;
- esegue, con l'aiuto degli agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e cura la regolare compilazione del libro giornale per le parti di sua competenza;
- arresta l'impianto e dà immediatamente notizia al capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il pubblico esercizio, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente annotando in seguito sul libro giornale quanto accaduto ed i provvedimenti adottati;
- collabora con il capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo impartiti;
- sorveglia il tratto di linea visibile e presta la massima attenzione alle segnalazioni degli agenti, accertandosi, in particolare ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto, che detta manovra possa essere eseguita senza alcun danno alle persone e a cose, attendendo il consenso delle altre stazioni;
- impedisce, eventualmente coadiuvato dagli agenti, agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal transito dei viaggiatori o dai dispositivi di traino in moto ed interviene in caso di comportamento irregolare dei passeggeri;
- verifica il buono stato delle recinzioni e dei dispositivi di chiusura della stazione a lui assegnata;
- al termine del pubblico esercizio impedisce l'accesso alla stazione a lui assegnata chiudendo gli ingressi ed apponendo gli appositi cartelli monitori;

- annota preventivamente nel libro giornale l'utilizzo necessario ed autorizzato dei dispositivi di esclusione e la motivazione;
- svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti nelle prescrizioni particolari di esercizio (Allegato "A").

Il macchinista, inoltre, può svolgere anche i compiti dell'agente sotto descritti, a condizione che egli sia in grado di rivolgere l'attenzione e l'aiuto necessario ai viaggiatori e di svolgere i propri compiti.

ART. 6: COMPITI DEGLI AGENTI ADDETTI ALLE STAZIONI

L'agente:

- rimane sul posto di lavoro assegnatogli dal capo servizio durante l'esercizio, svolgendo i compiti previsti dal regolamento di esercizio;
- collabora con il capo servizio e con il macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti;
- effettua i controlli periodici di sua competenza;
- sorveglia le aree di imbarco e sbarco;
- cura la manutenzione e la regolarità delle aree di imbarco e sbarco così come degli accessi e delle uscite;
- sorveglia il buon funzionamento della stazione a lui assegnata e il tratto di linea a lui visibile dal proprio posto di servizio;
- diminuisce la velocità dell'impianto oppure ferma il medesimo quando si presentino viaggiatori per i quali egli giudichi difficoltoso salire o scendere o che ne facciano richiesta;
- inibisce la salita a persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche o non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, nonché a persone che manifestino chiaramente di non sapersi servire con sicurezza dell'impianto e vieta il trasporto di cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
- interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei viaggiatori ed impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal transito dei viaggiatori o dal movimento dei traini;
- provvede direttamente, in caso di guasti e di anomalie di funzionamento dell'impianto o per qualsiasi altra necessità, ad arrestare, a mezzo dell'apposito pulsante, il funzionamento dell'impianto e dà immediata comunicazione al macchinista dei rilievi fatti e dei motivi della fermata;

- verifica il buono stato delle recinzioni e dei dispositivi di chiusura della stazione a lui assegnata;
- al termine del pubblico esercizio impedisce l'accesso alla stazione a lui assegnata chiudendo gli ingressi ed apponendo gli appositi cartelli monitori;
- alla stazione di valle:
 - provvede affinché i viaggiatori si tengano pronti sul posto indicato e che l'accesso degli stessi al punto di partenza avvenga lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in modo tale che si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità di ciascun traino;
 - se necessario agevola l'operazione di attacco, eventualmente accompagnando per il tratto iniziale lo sciatore in partenza.
- alla stazione di monte o intermedia:
 - controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare in particolare per quanto riguarda le fasi di recupero e di assestamento;
 - sorveglia il distacco degli sciatori eventualmente coadiuvandoli.
- Svolge gli eventuali ulteriori compiti previsti nelle prescrizioni particolari di esercizio (Allegato "A").

ART. 7: COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO VERSO I VIAGGIATORI

Il personale in servizio è tenuto a mantenere un comportamento corretto verso i viaggiatori, evitando con essi qualsiasi discussione e facendo eventualmente intervenire il capo servizio.

Deve richiamare l'attenzione dei viaggiatori inosservanti sul rispetto delle disposizioni per i viaggiatori previste nel presente regolamento ed in particolare delle istruzioni riportate nei cartelli monitori apposti nelle stazioni ed in linea, nonché di ogni altra indicazione eventualmente loro impartita verbalmente.

In caso di trasgressione a dette istruzioni da parte dei viaggiatori, e soprattutto qualora la trasgressione costituisca pericolo per il pubblico esercizio, il personale deve avvertire subito il capo servizio e, in questo secondo caso, provvedere a fermare l'impianto procedendo, se del caso e preferibilmente per il tramite del capo servizio o dell'esercente, ad allertare le forze dell'ordine.

Qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni, sui veicoli e lungo la linea viene consegnato al capo servizio, che provvederà di conseguenza.

PARTE II -TRASPORTO

ART. 8: DISPOSIZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Disposizioni generali

Il pubblico esercizio deve svolgersi con le modalità disposte dal presente Regolamento ed in conformità al prestabilito orario. Gli orari e le disposizioni per i viaggiatori di cui alla Parte IV devono essere esposti al pubblico, in formato tabellare, in posizione ben visibile nelle stazioni di partenza.

Le disposizioni per i viaggiatori possono essere esposte in forma sintetica. Le disposizioni complete sono da rendere disponibili in formato cartaceo presso la stazione di partenza o presso luoghi facilmente raggiungibili (per es. casse o sportello informativo) ed in formato elettronico (per esempio tramite codice QR). L'orario di pubblico esercizio potrà essere prolungato su decisione del capo servizio a seguito di particolari esigenze di trasporto.

Il trasporto di passeggeri è ammesso solo quando le prove di cui alla successiva Parte III sono state eseguite con esito positivo e quando ciascuna stazione è presidiata dal personale alla stessa preposto.

Durante il pubblico esercizio il funzionamento dell'impianto deve essere seguito dal personale addetto, al fine di garantire in ogni momento il sicuro funzionamento dell'impianto stesso; devono essere altresì adottati i provvedimenti necessari per eliminare gli eventuali difetti rilevati.

Devono essere rispettati i franchi regolamentari sia nelle stazioni che in linea. Per agevolare la partenza l'area di imbarco e le aree adiacenti devono essere mantenute pressoché orizzontali. L'accesso all'area d'imbarco deve essere tangenziale al ramo di salita della fune. L'area di sbarco degli sciatori deve essere mantenuta con una pendenza tale da agevolare le operazioni di sgancio e di allontanamento degli sciatori dal punto di distacco.

Nelle giornate e nelle ore di vento per il quale sia ancora consentito il pubblico esercizio, ma che possa far temere un aumento rapido di intensità o la formazione di raffiche pericolose, gli addetti alle stazioni devono osservare frequentemente la linea, anche con il binocolo o con altri dispositivi e mezzi aggiuntivi (per es. sorveglianza video), per le segnalazioni del caso da comunicare al macchinista oppure al capo servizio.

Il capo servizio, previa autorizzazione del tecnico responsabile, può mettere in atto delle regolazioni e dei piccoli interventi modificativi al fine di migliorare la regolarità del pubblico esercizio. Il tecnico responsabile deve verificare

l'idoneità della modifica effettuata, sentita eventualmente la ditta costruttrice, e notificare l'intervento all'Ufficio Funivie qualora questo riguardi organi o elementi interessanti la sicurezza. Le modifiche e gli interventi non possono in alcun caso avere rilievo sulle prestazioni dell'impianto.

Se l'impianto è stato arrestato da un dispositivo di sicurezza, l'impianto potrà essere rimesso in esercizio solo dopo che ne sia stata chiarita ed eliminata la causa.

Se non espressamente autorizzato non è ammesso il pubblico esercizio nelle ore notturne, intendendosi per pubblico esercizio notturno quello che si protrae oltre 30 minuti dal tramonto del sole e che richieda apposita illuminazione.

Qualora l'Ufficio Funivie accerti durante il pubblico esercizio fatti che riducono le condizioni di sicurezza, l'esercente è tenuto a ripristinare al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente dalle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Qualora i fatti siano tali da mettere in dubbio la sicurezza delle persone o dell'impianto, l'esercizio dello stesso viene sospeso da parte dell'Ufficio, ferme restando le sanzioni previste laddove il fatto costituisca una violazione delle leggi vigenti.

Al termine del pubblico esercizio l'accesso alle stazioni da parte del pubblico dovrà essere impedito chiudendo gli ingressi. Inoltre, dovranno essere apposti, in punti ben visibili, cartelli con la scritta "impianto fuori esercizio" e cartelli segnaletici unificati indicanti il divieto di accesso.

Il passaggio delle consegne fra il capo servizio ed il suo sostituto durante il pubblico esercizio deve risultare da una registrazione controfirmata dalle due persone sul libro giornale o su un apposito registro e deve essere comunicato al personale.

Al termine della stagione i dispositivi di traino devono essere tolti dalla fune ed immagazzinati secondo le indicazioni del costruttore.

L'eventuale avviamento dell'impianto con una delle stazioni non presidiata può essere ammesso, ad impianto fuori pubblico esercizio, unicamente per consentire il trasferimento da una stazione all'altra di un agente autorizzato, alle condizioni che sono riportate nell'Allegato "A".

I punti di attacco e di distacco così come un eventuale uscita intermedia devono essere sorvegliati dal personale, fatto salvo quanto disposto nell'Allegato "A".

Deve provvedersi inoltre:

- per quanto riguarda la pista di risalita: che venga mantenuta la larghezza regolamentare, che sia coperta sufficientemente con neve e che abbia un andamento il più possibile regolare in relazione al profilo del tracciato così come trasversalmente, che non presenti gibbosità e che si trovi in buono stato;
- a segnalare la pista di risalita qualora si trovi a fianco di una pista da sci;
- a preparare nuovamente la pista di risalita, se necessario, in caso di caduta di neve fresca, in caso di raffiche di vento ecc.;
- alla disposizione lungo la linea ed in prossimità del punto di sbarco dei cartelli monitori regolamentari;
- al mantenimento dello spessore prescritto a progetto dell'innevamento su eventuali ponti lungo la pista di risalita ed all'efficienza dei cigli a scarpa in corrispondenza dei sostegni, cosicché gli sciatori vengano deviati, e che vengano posizionate le eventuali protezioni previste;
- in caso si ghiacci la pista di risalita, a porre in atto tutti i provvedimenti necessari (rimozione di eventuali tratti ghiacciati, riporto di neve fresca ecc.).

Qualora i predetti provvedimenti non siano sufficienti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori, il pubblico esercizio deve essere sospeso.

Pubblicità sugli impianti

È vietato apporre della pubblicità sui sostegni, sui veicoli degli impianti a fune, negli spazi riguardanti l'esercizio nelle stazioni e laddove possono essere compromesse l'attenzione da parte dei viaggiatori circa le indicazioni di sicurezza relative al comportamento dell'utenza e l'efficacia dei controlli delle parti dell'impianto. Nelle stazioni e sui sostegni è ammesso applicare indicazioni sull'uso degli impianti e delle piste da sci a condizione che non vengano compromesse l'efficacia dei controlli e la leggibilità delle indicazioni relative al comportamento dei viaggiatori.

Trasporto di persone con mobilità ridotta o disabilità

Le persone con mobilità ridotta o con disabilità devono comunicare al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco e concordare le diverse modalità di trasporto.

Se previsto, prima dell'imbarco la sciovvia è resa accessibile tramite un passaggio di larghezza adeguata per permettere il transito dei viaggiatori con i loro ausili.

Le persone che utilizzano ausili specifici sono tenute a dimostrarne la compatibilità con l'impianto, anche mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto; in caso diverso l'esercente può condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare, previo consenso della persona interessata.

In ogni caso i suddetti ausili devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- attacco e rilascio di facile utilizzo ed affidabile, anche in caso di caduta;
- possibilità di evitare l'arretramento dello sciatore e del suo equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (per es. presenza di un dispositivo anti-arretramento o possibilità da parte dell'utente di fermare l'ausilio).

Al fine di salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori in caso di caduta, alcuni traini prima e dopo rispetto al viaggiatore dotato di ausilio non possono essere occupati.

TRASPORTI SPECIALI

Trasporto di oggetti

È consentito il trasporto di bagagli, oggetti ed attrezzature a condizione che la sicurezza del trasporto non ne venga pregiudicata e che tale trasporto non interferisca con quello degli altri passeggeri.

In generale il trasporto di cose è consentito solo se la sicurezza delle persone e dell'impianto non è compromessa in ragione della stabilità, del peso, dell'ingombro e della pericolosità (per es. materiali con pericolo di esplosione, incendio o tossicità).

Trasporto di slitte, carrellini o biciclette

Se è previsto il trasporto di slitte, carrellini o biciclette le relative disposizioni particolari di esercizio sono da riportare nell'Allegato "A" e da esporre al pubblico.

Utilizzo della sciovia con pista di risalita non innevata

Qualora ricorra il caso, il tecnico responsabile elabora delle disposizioni particolari di esercizio da inserire nell'Allegato "A" e da esporre al pubblico.

ART. 9: DISPOSIZIONI PER CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Se durante il pubblico esercizio il personale osservasse qualche fatto, incidente o situazione anomala, tale da costituire pericolo per i viaggiatori o per l'impianto,

deve arrestare immediatamente la marcia dello stesso ed avvertire il capo servizio o il macchinista sulle cause che hanno determinato l'arresto.

Il pubblico esercizio va interrotto anche quando vengono effettuati lavori in prossimità dell'impianto, che possano pregiudicarne la sicurezza.

Il pubblico esercizio deve essere interrotto anche quando il circuito di sicurezza di linea non è pienamente funzionante oppure quando non è più garantito il collegamento telefonico tra le stazioni.

In generale, il capo servizio disporrà la sospensione del pubblico esercizio ogniqualvolta le condizioni atmosferiche siano tali da pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori o dell'impianto (per esempio: vento spirante a raffiche, temporali imminenti ecc.).

PUBBLICO ESERCIZIO IN CONDIZIONI LIMITATE

Il capo servizio, in accordo con il tecnico responsabile, può apportare delle modifiche provvisorie interessanti la sicurezza agli organi dell'impianto e alle tarature dei dispositivi di sorveglianza quando queste siano ritenute necessarie per concludere esclusivamente il pubblico esercizio giornaliero. In questo caso sono mantenute, adottando le necessarie misure di compensazione previste in progetto e nel manuale d'uso e manutenzione, condizioni di sicurezza equivalenti a quelle iniziali. Successivamente, qualora tali modifiche permangano, il pubblico esercizio non può essere ripreso.

È vietato mantenere in servizio dispositivi di traino danneggiati o difettosi che potrebbero causare pericolo per il pubblico esercizio dell'impianto.

ART. 10: PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESERCIZIO

Le prescrizioni particolari di esercizio sono riportate nell'Allegato "A", parte integrante del presente regolamento.

PARTE III - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO: VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

ART. 11: GENERALITÀ

Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di tutti gli interventi per la manutenzione delle varie parti dell'impianto, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le istruzioni fornite dalle ditte costruttrici. Sulla base di questo programma viene redatto il Registro di controllo e manutenzione. Gli interventi, le prove ed i controlli sono da firmare da parte della persona che li ha eseguiti e da controfirmare da parte del capo servizio.

L'impianto deve essere periodicamente sottoposto a verifiche e prove per accertare lo stato dei dispositivi meccanici ed elettrici che ne interessano il funzionamento e la sicurezza, così come lo stato delle funi.

Le verifiche e prove sono distinte in: giornaliere, mensili, stagionali, annuali e straordinarie.

Inoltre, sotto la responsabilità del capo servizio, durante il periodo di esercizio e dopo la chiusura dell'esercizio a fine stagione, deve provvedersi all'effettuazione di tutti i lavori necessari per garantire la buona conservazione dell'impianto.

Prima della riapertura dell'esercizio e comunque dopo periodi di inattività, deve essere effettuata, a cura del tecnico responsabile, un'accurata ispezione dell'impianto stesso, per accertarne il funzionamento regolare ed il buono stato di conservazione.

ART. 12: VERIFICHE E PROVE GIORNALIERE

Le verifiche e prove giornaliere sono effettuate direttamente o sotto la diretta responsabilità del macchinista che le annota nel libro giornale.

Il macchinista per prima cosa dovrà accertarsi che le condizioni ambientali consentano il pubblico esercizio senza pericolo. Prima dell'inizio del pubblico esercizio si deve procedere ad una visita generale dell'impianto ed in particolare devono essere effettuate le seguenti verifiche e prove:

- controllo dell'organo e verifica del regolare funzionamento del freno meccanico, compresa la funzionalità dell'arresto elettrico, se presente;
- verifica del regolare funzionamento del collegamento telefonico fra le stazioni;

- controllo delle centraline idrauliche o pneumatiche (integrità, assenza di trafile, pressioni regolari ecc.)
- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di tensione, in particolare la libera corsa del carrello di tensione e del contrappeso;
- verifica della posizione del carrello di tensione e/o del cilindro di tensione nel caso di tensionamento idraulico, il rilievo dei valori di tensione fune e pressione nel cilindro;
- verifica dell'integrità e della raggiungibilità con verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di arresto e rallentamento nelle stazioni; in particolare sono da provare a campione i dispositivi posti nelle aree esterne;
- verifica del regolare funzionamento del dispositivo di sorveglianza di mancato sgancio dello sciatore (funicella o similari) e di quello per la sorveglianza del mancato recupero delle funicelle;
- verifica degli strumenti di misura e della funzionalità del circuito di sicurezza di linea;
- controllo della regolarità delle aree d'imbarco e sbarco nelle stazioni;
- controllo dei dispositivi di traino per accertare l'assenza di difetti evidenti ed eliminazione di eventuali accumuli di neve o formazioni di ghiaccio su di essi;
- controllo della posizione della fune nelle pulegge e sui rulli nelle stazioni e del corretto passaggio dei dispositivi di traino sulle pulegge;
- corsa di prova prima dell'inizio del pubblico esercizio durante la quale l'agente addetto, munito di un apparecchio ricetrasmittente, controlla la linea e in particolare:
 - le rulliere, assicurandosi del corretto passaggio della fune e dei veicoli sulle stesse nonché del regolare posizionamento dei rulli, della loro integrità e della loro libertà di rotazione e dell'assenza di rumori anomali;
 - il rispetto delle distanze di sicurezza verticali e orizzontali;
 - la percorribilità della pista di risalita così come delle vie di allontanamento in caso di distacco di un viaggiatore in linea;
 - la segnalazione della pista di risalita qualora si trovi a fianco di una pista da sci;
 - la presenza delle protezioni eventualmente previste e delle barriere (reti di protezione) lungo la risalita;
 - la presenza e la leggibilità della segnaletica in linea;
 - lo stato del terreno lungo il tracciato (assenza di caduta massi, valanghe o smottamenti) e della vegetazione circostante;
 - per scivole su ghiacciaio: controllo della configurazione della linea e dei

sostegni, in relazione alla loro posizione ed inclinazione, eventualmente modificati dal movimento del ghiacciaio.

- durante la corsa di prova è vietato il trasporto di persone non addette al pubblico esercizio dell'impianto e la cabina di comando della stazione motrice deve essere presidiata;
- se su parti dell'impianto è stata constatata la formazione di ghiaccio oppure accumulo di neve, che possono comportano rischi per le persone, il pubblico esercizio può avere inizio solo dopo la loro rimozione;
- dopo forti nevicate, bufere, temporali o altri eventi eccezionali verificatisi soprattutto di notte, prima della corsa di prova dovrà essere effettuata una ricognizione di tutta la linea, anche al fine di verificare che gli alberi lungo il tracciato non costituiscano pericolo per il pubblico esercizio;
- ogniqualvolta il pubblico esercizio sia stato sospeso nel corso della giornata a causa di eventi eccezionali, esso non potrà essere ripreso, se non dopo aver effettuato i controlli ritenuti opportuni dal capo servizio al fine di verificare le buone condizioni dell'impianto. A giudizio di quest'ultimo, può essere eseguita una corsa di prova.

ART. 13: VERIFICHE E PROVE MENSILI

Sotto la responsabilità del capo servizio almeno una volta al mese devono essere effettuate le seguenti verifiche e prove:

- controllo del corretto passaggio dei dispositivi di traino sulle pulegge;
- verifica dell'efficienza dei microinterruttori delle stazioni (verifica tramite intervento), per es. assetto puleggia ecc.;
- controllo dello stato del freno meccanico (controllo dello stato d'usura, della regolare posizione dei ceppi e del pacco molle di tutti i freni e prova dei microinterruttori);
- verifica dell'efficienza dei freni ad impianto scarico, frenatura a velocità nominale e rilievo degli spazi, tempi di arresto e decelerazioni dei seguenti freni: arresto elettrico, se presente, e freno di servizio meccanico. I risultati delle verifiche sono da comparare con i risultati dell'ultimo verbale delle prove e verifiche annuali, di riapertura stagionale o straordinarie e delle verifiche mensili precedenti.
- controllo delle funi, ed in particolare:
 - controllo a vista dello stato di conservazione e della lubrificazione;
 - rilievo dei diametri;
 - controllo dell'impalmatura;

- controllo dei punti danneggiati già noti e di quelli indicati dagli esami magneto-induttivi precedenti;
- nel caso di funi tenditrici è da rivolgere particolare attenzione ai tratti in cui si avvolgono sulle pulegge di deviazione;
- dal predetto controllo a vista dovranno emergere sicuri elementi di giudizio circa il mantenimento in opera delle funi;
- verifica del corretto intervento del circuito di sicurezza di linea e rilievo dei valori di intervento dei relè finali, se possibile;
- verifica della corretta funzionalità e dei valori d'intervento delle sorveglianze di massima corrente/coppia, di gradiente di corrente/coppia e dell'eventuale massima velocità (ev. tramite dispositivo test);
- verifica della scorta di combustibile per i motori termici dell'organo presenti;
- controllo del livello dell'olio nel riduttore;
- controllo del buono stato di efficienza delle batterie;
- verifica della taratura e dell'intervento delle soglie di intervento impostate del dispositivo di tensione idraulico (ev. tramite test ovvero prove "in bianco") e dell'efficienza della valvola paracadute;
- verifica dell'efficienza dei finecorsa elettrici dei dispositivi di tensionamento;
- verifica della funzionalità di tutti i dispositivi di arresto e di rallentamento, compresi gli interruttori di manutenzione e di sicurezza;
- controllo a vista dei sostegni (pedane, ringhiere e scale);
- controllo a vista e accurata ispezione sullo stato e sull'allineamento delle rulliere e dei rulli (lubrificazione dei perni, consumo delle guarnizioni delle gole, rumorosità dei cuscinetti), e del corretto posizionamento dei dispositivi antiscarrucolanti elettrici e meccanici;
- controllo a vista delle saldature di forza nelle stazioni;
- controllo a vista di tutti i dispositivi di traino con particolare attenzione ai morsetti, alle sospensioni, ai recuperatori e allo stato delle funicelle, specialmente nel loro punto di attacco esterno; qualora dovessero verificarsi anomalie di funzionamento o guasti, deve essere intensificato il controllo dei dispositivi stessi, previo loro completo smontaggio; per impianti con pendenza superiore al 60% il controllo dei dispositivi di traino dovrà essere effettuato ogni 15 giorni;
- controllo della corretta posizione della fune portante-traente nelle gole delle pulegge motrici, di rinvio e di deviazione, controllo dei raschia ghiaccio;
- durante il periodo di esercizio i dispositivi di traino devono essere spostati in senso contrario a quello del moto secondo modalità ed intervalli riportati nell'Allegato "A" e comunque almeno con frequenza mensile.

ART. 14: VERIFICHE E PROVE ANNUALI OVVERO STAGIONALI

Devono essere effettuate in maniera approfondita dal tecnico responsabile e dal capo servizio prima della riapertura stagionale ed in casi straordinari (manutenzione straordinaria o interventi di modifica o quando prescritto dall'Ufficio Funivie) le prove e le verifiche per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di tutte le varie parti dell'impianto.

In occasione di tali visite deve essere verificata l'efficienza di tutti i freni e dei dispositivi di sicurezza nonché la funzionalità del motore e dei componenti della catena cinematica a linea scarica.

È da verificare lo stato delle vie di transito, della pista di risalita, del tracciato, delle aree d'imbarco e sbarco e delle vie di allontanamento in caso di sgancio di un passeggero in linea.

Il tecnico responsabile verifica, mediante esame del registro di controllo e manutenzione, l'esecuzione degli interventi ivi previsti a decorrere dalla sua precedente ispezione.

Prima della ripresa del pubblico esercizio dovrà essere effettuato il controllo delle funi come disposto nella Parte V del presente regolamento.

In occasione delle verifiche e prove sono da controllare le opere civili di infrastruttura, con particolare riguardo a:

- eventuali danni alle opere in seguito a gelo, caduta massi, neve, assestamenti o eventi simili;
- controllo a vista dei sostegni ivi incluse le fondazioni, le scale e le pedane; in particolare sono da controllare le flange e gli ancoraggi dei sostegni ed i relativi collegamenti bullonati e di saldatura;
- tutte le strutture in acciaio, in particolare le saldature, i collegamenti bullonati e l'integrità dei componenti;
- le strutture portanti in cemento armato e i relativi elementi di ancoraggio e di collegamento alle strutture di acciaio.

È da verificare inoltre lo stato di salute degli alberi lungo la linea.

Per la parte meccanica si effettua la verifica dell'integrità di pulegge, rulliere, dispositivi meccanici di tensionamento e delle stazioni.

Nel corso dell'ispezione si eseguono, inoltre, i seguenti controlli dei dispositivi elettrici:

- controllo dello stato generale e prove funzionali dei dispositivi elettrici, rilevando e verificando i livelli di intervento e le soglie previste;
- controllo dello stato generale dei dispositivi di messa e terra e protezione contro i fulmini, e di protezione contro i contatti diretti e indiretti;

- controllo e prove di funzionamento dei circuiti di sorveglianza e dei dispositivi di segnalazione e di telecomunicazione;
- controllo e prove di funzionamento dei dispositivi di segnalazione dei guasti nelle stazioni e in linea;

Ogni anno sono da controllare a vista tutti i dispositivi di traino. Essi sono da controllare con cadenza almeno quinquennale con prove non distruttive allo stato smontato secondo le disposizioni del costruttore. Il tecnico responsabile può prevedere revisioni o controlli con scadenza più ravvicinata.

In occasione dei controlli annuali ovvero stagionali deve essere redatto un apposito verbale su modello dell'Ufficio Funivie o su modello simile.

La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell'impianto è ammessa solo quando le prescritte verifiche e prove hanno avuto esito positivo.

Qualora tra le suddette verifiche e prove e l'inizio del pubblico esercizio trascorra un periodo di inattività di più di tre mesi, ma inferiore a sei mesi, è da effettuare prima della riapertura una ulteriore visita di controllo per accertare il persistere della piena funzionalità dell'impianto. In occasione di tale visita vengono ripetute almeno le verifiche e le prove mensili di cui al precedente Art. 13. I risultati di tale visita dovranno essere verbalizzati ovvero riportati nel libro giornale e depositati presso l'impianto.

Se il pubblico esercizio è interrotto per più di sei mesi, prima della ripresa dello stesso si effettua una visita di ispezione con l'esecuzione delle prove e verifiche in conformità al presente articolo.

ART. 15: VERIFICHE E PROVE STRAORDINARIE

Ove siano state eseguite modifiche sostanziali all'impianto o delle modalità di esercizio, le prove di cui all'art. 14 sono da eseguire alla presenza di almeno un funzionario dell'Ufficio Funivie.

ART. 16: MANUTENZIONE

Oltre e indipendentemente dalle verifiche e prove periodiche di cui ai precedenti articoli, devono essere effettuate, anche sulla base delle indicazioni dei costruttori, tutte quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie in relazione allo stato dell'impianto.

Tutte le operazioni di manutenzione vengono registrate nel registro di controllo e manutenzione da conservarsi a cura del capo servizio in formato cartaceo o digitale.

ART. 17: DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO

Presso l'impianto devono essere presenti i seguenti documenti:

1. Il libro giornale.
2. Il regolamento di esercizio approvato dall'Ufficio Funivie.
3. L'ultimo verbale delle verifiche e prove di riapertura stagionale o straordinarie.
4. I manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori ed eventuali disposizioni relative a controlli particolari, oltre a quelli contenuti nei manuali, eventualmente prescritti dal tecnico responsabile.
5. Eventuali ordini di servizio impartiti dal tecnico responsabile.
6. L'elenco del personale.
7. I principali disegni costruttivi, gli schemi elettrici ed idraulici.

I documenti possono essere disponibili in formato cartaceo o digitale.

Libro giornale

I risultati delle verifiche e prove giornaliere e mensili, nonché le anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati, così come le eventuali modifiche permanenti e/o provvisorie apportate devono essere riportati nel libro giornale, firmato dagli addetti che hanno eseguito le verifiche e controfirmato dal capo servizio.

Nel libro giornale devono essere annotati giornalmente: i nominativi del personale, le relative funzioni e gli orari di servizio; le condizioni atmosferiche al momento dell'apertura e ogni successiva variazione che possa influenzare il pubblico esercizio; gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto ed il numero delle persone trasportate (se non viene conteggiato automaticamente). Eventuali arresti o fatti degni di nota vengono registrati dal personale nel libro giornale.

Il tecnico responsabile deve controfirmare in occasione delle proprie ispezioni, e almeno con cadenza mensile, le verifiche e prove effettuate.

Il libro giornale deve essere compilato in ogni sua parte e tenuto a disposizione sull'impianto ed esibito ad ogni richiesta dell'Ufficio Funivie.

Il modello del libro giornale viene messo a disposizione dall'Ufficio Funivie ed eventualmente integrato dal tecnico responsabile.

PARTE IV – DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

ART. 18: DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI

- 1) I viaggiatori devono comportarsi in modo tale che non venga pregiudicata la sicurezza dell'esercizio e dei passeggeri così come che non venga turbata la regolarità e lo svolgimento dell'esercizio. Essi devono rispettare i rilevanti divieti, istruzioni ed avvisi, di norma esposti su cartelli segnaletici, e seguire le disposizioni del personale addetto ai fini del regolare svolgimento dell'esercizio e perché si evitino incidenti.
- 2) I viaggiatori che all'imbarco e allo sbarco desiderino aiuto, devono comunicarlo esplicitamente al personale addetto dell'impianto. Su richiesta dei viaggiatori, il personale deve rallentare la velocità dell'impianto o fermarlo per favorire la salita o la discesa.
- 3) Persone con mobilità ridotta o con disabilità devono comunicare esplicitamente al personale addetto all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo sbarco e concordare eventuali particolari modalità di trasporto.
Persone che utilizzano ausili specifici sono tenute a dimostrarne la compatibilità con l'impianto, anche mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente riconosciuto; in caso diverso l'esercente può condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare, previo consenso della persona interessata.
- 4) Il personale addetto può precludere il trasporto di persone o cose che a suo giudizio possano pregiudicare la sicurezza del pubblico esercizio. In linea generale il trasporto di oggetti è ammesso solo se la sicurezza delle persone e dell'impianto non ne è compromessa in ragione della stabilità, del peso, dell'ingombro e della pericolosità e se il trasporto non costituisce pericolo.
- 5) Per servirsi dell'impianto i viaggiatori devono munirsi dei titoli di viaggio da esibire al personale su richiesta.
- 6) Il trasporto di animali sulle sciovie non è generalmente ammesso.
- 7) Ai viaggiatori è vietato:
 - a) in assenza del personale addetto, accedere alla banchina di imbarco ed agganciarsi ai dispositivi di traino;

- b) salire in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche (per es. sotto effetto di alcool o droghe) oppure non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni climatiche ambientali;
 - c) utilizzare l'impianto se, per il loro stato o per il loro comportamento, possano pregiudicare la sicurezza propria, degli altri viaggiatori o di terzi, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico;
 - d) trasportare bambini all'interno di zaini;
 - e) accedere nelle stazioni a zone non a loro dedicate;
 - f) fumare nelle stazioni ed in linea;
 - g) sganciarsi in linea, salvo in caso di caduta accidentale;
 - h) azionare i pulsanti di arresto, salvo in caso di evidente necessità;
- 8) Sulle scivole i viaggiatori devono attenersi, inoltre, alle seguenti prescrizioni:
- a) Sciatori con Snowboard durante la corsa non possono avere il piede posteriore agganciato;
 - b) In caso di caduta abbandonare il traino ed allontanarsi rapidamente dalla pista di risalita;
 - c) Allontanarsi dalla pista dopo lo sgancio alla stazione di monte o alla stazione intermedia;
 - d) non viaggiare al di fuori della pista di risalita ed in ogni caso comportarsi in modo responsabile;
 - e) Non lanciare lateralmente e/o in alto il dispositivo di traino all'atto dello sgancio;
 - f) Non attraversare l'area di sbarco al termine della risalita;
 - g) Non scendere con gli sci o snowboard lungo la pista di risalita;
 - h) La pista di risalita può essere attraversata solo nei punti prestabiliti.
- 9) Il I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati agli altri viaggiatori oppure a terzi e all'impianto.
- 10) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio devono essere inviati all'Ufficio Funivie della Provincia Autonoma di Bolzano, Piazza Silvius Magnago n°3 - 39100 Bolzano, con l'indirizzo preciso del reclamante, in assenza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito.

I trasgressori delle presenti disposizioni, la cui inosservanza possa arrecare pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato previste dagli art. 432 e 650 del Codice penale.

PARTE V - FUNI

ART. 19: CONTROLLO DELLE FUNI

La fune portante traente è sottoposta a controllo a vista da parte di personale competente ogni mese in corrispondenza delle impalmature e delle zone con riparazioni, con rotture dei fili o altri danni esterni ed ogni anno su tutta la lunghezza della fune quando non sia previsto l'esame magneto-induttivo.

L'esame magneto-induttivo viene eseguito prima della messa in servizio della fune e, successivamente, con cadenza biennale fino al decimo anno dalla prima posa in opera ed in seguito con cadenza annuale.

Le funi tenditrici, oltre ai controlli mensili previsti, sono controllate tramite controllo a vista da personale competente ogni tre mesi in corrispondenza degli attacchi di estremità, delle deviazioni, delle zone con rotture dei fili e altri eventuali punti critici ed ogni anno su tutta la lunghezza della fune.

Le funi dei circuiti di linea o portanti di tali circuiti, funi di ancoraggio e simili, sono sottoposte a controllo a vista da parte di personale competente ogni anno in corrispondenza degli attacchi, dei sostegni, delle deviazioni e altri eventuali punti critici.

I risultati dei suddetti controlli a vista sono da registrare nel libro giornale ovvero nel registro di controllo e manutenzione. Danni, anomalie o deterioramenti locali devono essere segnalati al tecnico responsabile.

Il tecnico responsabile formula un motivato giudizio sul mantenimento in opera delle funi a seguito dell'esame magneto-induttivo e stabilisce gli eventuali controlli integrativi visivi e strumentali ritenuti necessari al fine di quantificare l'eventuale danno effettivo della fune. La relazione sullo stato della fune è inviata all'Ufficio Funivie unitamente ai verbali degli esami strumentali. Il tecnico responsabile dispone, qualora ricorra il caso, la dismissione della fune sulla base delle disposizioni e delle norme vigenti.

Riparazioni di funi metalliche possono essere effettuate solo se ammesse dal costruttore nel manuale d'uso e manutenzione e vengono affidate a personale qualificato. Le parti delle funi metalliche riparate sono rese identificabili.

Per le funi a trefoli, se dalla fune sporgono fili rotti e non si eccedono i limiti di dismissione, tutte le estremità dei fili rotti devono essere rimosse. In caso contrario, la corrispondente sezione della fune o dei trefoli può essere sostituita eseguendo una impalmatura o inserendo uno o più trefoli.

Tutte le impalmature sono sottoposte al giudizio del tecnico responsabile.